

DELIBERA N. 46/2022/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

xxxxx/ TIM
SpA (Kena mobile)

(GU14/457038/2021)

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 28 marzo 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTA la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018”, e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera n. 374/21/CONS recante: “*Proroga dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle regioni e province*”;

autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni".

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 106 del 25 febbraio 2021 avente per oggetto "Assetto organizzativo del Consiglio regionale XI Legislatura" con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del "Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia", con decorrenza 1° marzo 2021;

VISTA l'istanza della società xxxxx, del 16/09/2021 acquisita con protocollo n. 0366736 del 16/09/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La parte istante, titolare di un contratto *business* sulle utenze n. 3459957xxx e n. 3426281xxxx con la società TIM S.p.A. (Kena mobile) di seguito per brevità Tim, lamenta la mancata lavorazione della disdetta/recesso delle utenze mobili.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

"In data 10.12.2020 [contattava] il 191 per richiedere la procedura di disdetta delle utenze 3459957xxxe 3426281xxxx. Stesso giorno [inviava] pec con tale richiesta, ma sono continuate ad arrivare le fatture. In ragione di quanto sopra, sussiste quindi una responsabilità dell'operatore ex art. 1218 cod. civ. con il conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo proporzionato al disservizio subito, ai sensi dell'art. 11 comma 2 delibera 179/03/CSP. Veniamo ora alla misura dell'indennizzo spettante all'utente per la mancata attuazione della prestazione richiesta, che, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, deve soddisfare il requisito dell'equità, e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura. Va aggiunto altresì che in questi casi il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nella gestione del recesso, al fine di mettere in grado l'utente di comprendere quanto accaduto. Allo stesso modo, l'operatore deve anche dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere gli ostacoli incontrati, dimostrando il compimento di tutte le attività a suo carico (cfr. 62/08/CIR, 90/08/CIR e 8/09/CIR). TIM non ha provato di avere posto in essere tutti quei comportamenti, ovvero dialoghi tecnici, volti al superamento delle difficoltà gestionali della procedura di cessazione. Tali atteggiamenti sono chiaramente in contrasto con la finalità perseguita dalla regolamentazione in materia di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso, di assicurare la concreta attuazione della facoltà riconosciuta dall'art. 1 comma 3 del DL 31 gennaio 2007 n. 7 (come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007 n. 40) agli utenti di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando disservizi ed incertezze sui tempi di attivazione del servizio. In relazione pertanto alla quantificazione dell'indennizzo,

appare equo e proporzionale fare riferimento ai parametri previsti dal nuovo Regolamento di cui alla Delibera n. 73/11/CONS in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e di televisione a pagamento, eventualmente applicabili per analogia o similitudine. Tale normativa - anche se non direttamente applicabile a fatti accaduti in epoca anteriore, come la fattispecie in esame - ha comunque il merito di affrontare il tema di un'adeguata diversificazione degli importi da riconoscere a titolo di indennizzo a seconda della gravità dell'inadempimento contrattuale riscontrato".

A supporto delle proprie asserzioni, l'istante allegava fatture e missiva datata 10 dicembre 2020 inviata a Tim recante: *"Modifica delle condizioni di contratto n. 88801176xxxx"*.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) "chiusura immediata delle 2 utenze con la loro posizione debitoria fino a fine ciclo di fatturazione";*
- ii) "indennizzo di € 600.00 per mancata lavorazione e disdetta";*
- iii) "indennizzo di € 300.00 per mancata risposta ai reclami".*

2. La posizione dell'operatore.

La società Tim ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale, nel rilevare l'infondatezza di quanto *ex adverso* dedotto, ha eccepito *"nel merito che le avverse deduzioni e richieste sono generiche, infondate per diversi motivi e, comunque, sono totalmente prive di riscontro documentale. In particolare, la parte istante sostiene di aver subito l'illegittima prosecuzione del ciclo di fatturazione e assume di aver inoltrato a TIM reclami rimasti senza riscontro. Sulla scorta di tali presupposti, domanda di ottenere storni, rimborsi ed indennizzi. Tuttavia, nella descrizione dei fatti, controparte si limita a rivolgere all'operatore contestazioni generiche, senza fornire neppure la prova della effettiva spedizione/ricezione della missiva datata 10.12.2020, con la quale si assume di aver esercitato il recesso. Ad ogni buon conto, TIM eccepisce l'infondatezza e la mancanza di prova delle allegazioni avversarie; l'istante, invero, non ha fornito prova alcuna degli addebiti contestati e, soprattutto, non ha allegato né provato la fonte negoziale del rapporto che si pretende inadempito da TIM. L'istante non ha nemmeno indicato puntualmente l'ammontare delle differenze economiche contestate e delle somme che formano oggetto di domanda di storno, né ha depositato le relative fatture. Invero, in termini generali, in caso di domanda di storno/rimborso, sulla parte istante grava sempre l'onere di depositare tutte le fatture contestate, precisando le singole voci per le quali si richiede il rimborso o lo storno. È anche onere dell'istante documentare il pagamento degli importi per i quali viene richiesto il rimborso. In mancanza di tale allegazione a sostegno delle richieste formulate, l'istanza risulta generica e indeterminata "... stante l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" della fatturazione asseritamente indebita" (ex multis Delibera Agcom n. 73/17/CONS). Del resto, tale impostazione è seguita in maniera condivisa da molteplici precedenti pronunce, in virtù delle quali è stato appunto stabilito il mancato accoglimento della domanda "non avendo l'utente prodotto copia*

delle fatture di cui chiede lo storno" (v., ex multis Corecom Lazio, Delibera DL/193/15/CRL e Delibera DL 186/15/CRL, ai sensi della quale "la richiesta di storno delle fatture non può essere accolta per il mancato deposito delle stesse"; ed anche Agcom, del. n. 161/16/CIR per la quale "non possono essere disposti rimborsi di fatture qualora l'istante non depositi in atti copia delle fatture contestate e prova dell'avvenuto pagamento, risultando in tal caso la domanda generica"). La controparte, infine, non allegato nemmeno un reclamo di quelli che assume di aver inviato a TIM. Controparte, dunque, non ha adempiuto l'onere di allegazione e men che meno quello di produzione documentale gravante sulla stessa. Si confida pertanto, già sotto tale profilo, che tutte le domande avversarie vengano rigettate."

L'operatore inoltre, ha rilevato che "l'istante, come accennato poco sopra, fonda la propria istanza sulla asserita prosecuzione del ciclo di fatturazione da parte di TIM, per le utenze mobili n. 345995xxx e n. 3426281xxx, che a dire della xxxx avrebbero dovuto essere cessate dal mese di dicembre 2020. Dalle verifiche a sistema, in realtà ogni doglianza avversaria risulta totalmente infondata. In primo luogo, la linea 345995xxx risulta cessata per migrazione ad OLO finalizzata il 28.1.2021; mentre la linea 3426281xxx risulta cessata, a far data dal 13 luglio 21, a seguito di recesso dell'istante. TIM, infatti, ha ricevuto una sola ed unica missiva di recesso, datata 23.6.2021 (Doc.1), all'esito della quale ha operato la cessazione delle linee ancora attive e, in particolare, della linea n. 3426281xxx, oggetto del presente procedimento; ciò entro i termini previsti dalle condizioni di contratto. Non è presente a sistema alcuna comunicazione di disdetta antecedente alla migrazione della linea 3459957xxx, né al recesso comunicato con missiva del 23.6.2021. Peraltro, fermo quanto sopra e a tutto voler concedere, si deve notare che la missiva datata 10.12.2020 (comunque mai ricevuta da TIM) non potrebbe in ogni caso, essere considerata una richiesta di recesso per le linee n. 3459957xxx e n. 3426281xxx, in quanto, nella stessa la xxxdomandava espressamente a TIM "la cessazione di tutte le sim voce e dati presenti sul contratto 88801176xxxx lasciando attive solo le 2 sim con numerazione: 3459957xxx 3426281xxx". È evidente, per l'effetto, come la volontà espressa dall'istante in tale missiva fosse quella di mantenere attivi i numeri 345995xxx e 3426281xxx, al fine - evidentemente - di procedere alla loro migrazione. In ragione di quanto sopra i conti telefonici emessi da TIM fino alla chiusura dei singoli cicli di fatturazione, pertanto, sono legittimi e, come tali, integralmente dovuti. Non è, dunque, possibile riconoscere alcuno storno in favore dell'istante. La domanda formulata ex adverso è, dunque, del tutto infondata. Al pari infondata risulta anche la richiesta volta ad ottenere la liquidazione di indennizzi. In primo luogo, dalla ricostruzione dei fatti poco sopra operata è emerso come TIM abbia tenuto un comportamento diligente e corretto. Pertanto, l'esponente società non ha in alcun modo determinato l'insorgenza di fattispecie suscettibili di valutazione ai fini dell'indennizzo richiesto ex adverso. Comunque, fermo quanto sopra e a tutto voler concedere, la prosecuzione del ciclo di fatturazione non potrebbe, in ogni caso, ridondare in alcuna delle fattispecie ricomprese nell'ambito oggettivo della delibera 347/18/CONS come invocato dalla parte istante. Di conseguenza, non solo l'adito Corecom è incompetente ma, anche laddove volesse pronunciarsi sul caso in esame, non potrebbe liquidare alcunché, non essendo le ipotesi sopra descritte indennizzabili ai sensi della delibera 347/18/CONS, perché non ricomprese nel numerus clausus delle ipotesi ivi elencate, né tantomeno

appare possibile assimilarle ad alcuna di esse. Infatti, in applicazione della giurisprudenza costante dell'Agcom e dei Corecom, infatti, (cfr. Corecom Lazio Delibera n. 59/12) "la domanda di indennizzo per la ritardata lavorazione della disdetta deve essere rigettata: infatti, con la dichiarazione di risoluzione contrattuale, l'utente manifesta di non avere più interesse all'adempimento della prestazione. Pertanto, al di là del disagio connesso agli addebiti di somme non più dovute (riconosciuto con l'annullamento e/o il rimborso degli importi) si ritiene che la mancata/ritardata lavorazione della risoluzione del contratto, laddove, come nella fattispecie de qua, non precluda la possibilità di ricorrere al servizio di altri gestori, non comporti per l'utente un disagio indennizzabile". La mancata lavorazione di una disdetta, dunque, non è mai produttiva d'indennizzi e, per tale motivo, non potrebbe essere oggetto di scrutinio da parte dei Corecom, come stabilito dalla prassi ormai costante sul punto ("...attesa la diversità delle due fattispecie (attivazione di servizi non richiesti/fatturazione successiva alla disdetta contrattuale), non può darsi luogo all'applicazione analogica dell'articolo 8 (oggi art. 9) del citato Regolamento per la fattispecie di continuata illegittima fatturazione, atteso che l'eventuale disagio patito dall'istante per la proseguita ricezione di indebite fatturazioni, non risultando oggettivamente apprezzabile, non può essere ricondotto nell'alveo degli oggettivi disagi indennizzabili in favore degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche (sia pur con applicazione analogica, ai sensi dell'art. 12 del citato Regolamento, delle fattispecie tipizzate), bensì, per il suo profilo strettamente soggettivo, risulta attratto dall'ambito del danno, il cui risarcimento, come noto, è materia di competenza dell'Autorità Giudiziaria e non dell'Autorità", cfr. delibere nn. 43/14/CIR, 84/14/CIR, 104/14/CIR e 126/17/CIR); resta salva, ovviamente, qualora ne sussistano i presupposti, la sola eventuale declaratoria di non debenza delle somme addebitate per l'utenza interessata successivamente alla richiesta di cessazione. Non sono dovuti, pertanto, indennizzi. A ciò si aggiunga, comunque, che nei sistemi informativi di TIM -a fronte delle doglianze sottoposte al vaglio del Corecom- non sono presenti reclami o contestazioni; né, del resto, l'istante ha documentato il contrario nella presente sede. L'unica missiva allegata ex adverso, infatti, è quella datata 10.12.2020 priva, peraltro, di prova di invio /ricezione. L'assenza di reclami dovrebbe, dunque, condurre il Corecom a rigettare comunque- tutte le domande avversarie, anche in virtù del combinato disposto degli artt. 13 e 14 co. 4 delibera 347/18/CONS secondo cui, da un lato, ogni eventuale indennizzo è precluso in assenza di reclamo ("Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente") e, dall'altro, il reclamo deve essere necessariamente caratterizzato, ai fini della liquidazione, da "continenza, in termini di tempo, rispetto al disservizio lamentato ("Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte"). A mente del regolamento applicabile, quindi, non è possibile riconoscere alcun indennizzo nell'ipotesi in cui il reclamo non sia tempestivo, rispetto alla problematica oggetto di contestazione o, comunque, non sia documentato, come nel caso di specie. Per le medesime ragioni non è possibile accogliere la domanda volta alla liquidazione di un indennizzo per l'asserita mancata risposta ai

reclami. Anche sotto tale profilo, infatti, per ottenere la liquidazione dell'indennizzo invocato, ex art. 12 Delibera 347/18 CONS, deve essere documentato - con onere a carico di parte istante- l'effettivo invio di un reclamo specifico rispetto alla problematica lamentata, capace di porre l'operatore in condizioni di effettuare le verifiche necessarie; reclamo che, come dedotto, nel caso di specie, non è stato inoltrato o, comunque, non è stato opportunamente documentato. Nel caso di specie, dunque, non sussistono i presupposti per riconoscere a favore dell'istante alcuno degli indennizzi di cui alla Delibera 347/18 CONS".

L'operatore concludeva quindi per il rigetto dell'istanza.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

In primis, si rileva che nell'ambito dell'udienza di definizione della controversia tenutasi in data 9 marzo 2022, ai sensi del vigente "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" le parti hanno precisato "che l'utenza n. 3459957xxx è migrata ad altro gestore in data 28 gennaio 2021 e, l'utenza n. 3426281xxxx è cessata in data 13 luglio 2021 a seguito di recesso del 23 giugno 2021". Quindi, con riferimento alla domanda sub i) nella quale l'istante chiedeva la "chiusura immediata delle 2 utenze" si rileva che è cessata la materia del contendere.

La presente disamina avrà quindi ad oggetto lo storno dell'insoluto, la fatturazione successiva alla cessazione del contratto relativo alle utenze *de quibus*, e la mancata risposta ai reclami.

Nel merito.

Sullo storno della posizione debitoria.

La domanda non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.

Sul punto, si rileva che l'istanza risulta generica in quanto la domanda di storno della posizione debitoria fino a chiusura del ciclo di fatturazione, non indica né le fatture contestate, né quali costi all'interno delle fatture stesse sarebbero stati erroneamente addebitati, pur essendo onere dell'istante contestualizzare le richieste, non permettendo in alcun modo di individuare gli addebiti in contestazione, né un intervallo temporale di riferimento. (Delibera n. 84/18/CIR).

Al riguardo si richiama l'orientamento costante di questo Comitato, così come della stessa Autorità Garante per le Comunicazioni, in virtù del quale l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della richiesta allegando la relativa documentazione. Sul punto, occorre ricordare, come ampiamente precisato nelle numerose delibere dell'Autorità, che l'utente avrebbe dovuto precisare le singole voci per le quali richiedeva lo storno, spettando all'operatore, per il principio dell'inversione dell'onere della prova, dimostrare la regolarità della fatturazione e del traffico addebitato. Al contrario, in mancanza di documentazione a sostegno delle richieste formulate dall'utente, l'istanza risulta generica ed indeterminata (*ex multis*, Delibera

Agcom 68/16/CIR; Delibere Corecom Toscana n. 17/2017, n. 14/2016, n.156/2016 e n. 157/2016 e Determinazione Corecom Toscana n. 26/2015).

Ad ogni buon conto, procedendo a una verifica delle fatture depositate unitamente all'istanza non risultano individuabili voci anomale per le quali sarebbe opportuno richiedere lo storno, ne consegue, quindi, che non può trovare accoglimento la richiesta di storno delle fatture di cui al punto *sub i*).

Sulla mancata lavorazione della cessazione delle utenze n. 3459957xxx e n. 3426281xxx e sull'indennizzo.

L'istante lamenta la prosecuzione della fatturazione nonostante la richiesta di cessazione delle utenze *de quibus*, laddove l'operatore eccepisce la legittimità del suo operato.

La doglianza non è fondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.

A seguito di istruttoria è emerso *“che l'utenza n. 3459957xxx è migrata ad altro gestore in data 28 gennaio 2021 e, l'utenza n. 3426281xxx è cessata in data 13 luglio 2021 a seguito di recesso del 23 giugno 2021”*. Sul punto si ritiene di accogliere i rilievi formulati dall'operatore che ha evidenziato che *“la missiva datata 10.12.2020 (comunque mai ricevuta da TIM) non potrebbe in ogni caso, essere considerata una richiesta di recesso per le linee n. 345995xxx e n. 342628xxx, in quanto, nella stessa la xxx domandava espressamente a TIM “la cessazione di tutte le sim voce e dati presenti sul contratto 88801176xxxx lasciando attive solo le 2 sim con numerazione: 3459957xxx342628xx”, circostanza confermata per tabulas.*

In merito alla richiesta d'indennizzo per mancata per *“mancata lavorazione della disdetta”* si richiama la costante interpretazione dell'Autorità la quale ha precisato che *“l'eventuale disagio patito dall'istante per la proseguita ricezione di indebite fatturazioni, non risultando oggettivamente apprezzabile, non può essere ricondotto nell'alveo degli oggettivi disagi indennizzabili in favore degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche (sia pur con applicazione analogica, ai sensi dell'art. 12 [all'attualità art. 13] del citato Regolamento sugli indennizzi, delle fattispecie tipizzate), bensì, per il suo profilo strettamente soggettivo, risulta attratto dall'ambito del danno, il cui risarcimento, come noto, è materia di competenza dell'Autorità Giudiziaria e non dell'Autorità”*. (Agcom, delibera n. 116/17/CIR).

Al pari, alcun indennizzo risulterebbe, in ogni caso, dovuto anche in caso di asserito ritardo disdetta, come più volte ribadito dall'Autorità e dai Corecom nelle proprie pronunce, *ex plurimis* Delibera N. 3/18/CIR la quale ha disposto che *“la circostanza in esame deve essere considerata quale errata fatturazione conseguente alla mancata gestione del recesso manifestato dall'istante. Tale ipotesi, oltre a non essere espressamente prevista dal Regolamento sugli indennizzi, non permette l'applicazione dell'articolo 12 comma 3, [all'attualità art 13, comma7] che prevede la corresponsione dell'indennizzo qualora l'ipotesi esaminata non sia espressamente contemplata dalle disposizioni del predetto regolamento. L'interpretazione analogica non trova applicazione poiché la fattispecie, che si ripete riguarda l'errata fatturazione per mancata gestione del recesso dell'utente, è diversa dalle ipotesi espressamente previste dal citato Regolamento, e in ogni caso non è ravvisabile alcun disservizio idoneo all'ottenimento dell'indennizzo quale misura compensatoria del disagio sofferto”*. (vedi anche delibera Agcom 18/16/CIR, 116/17/CIR)

La domanda *sub ii)* è dunque rigettata.

Sulla mancata risposta ai reclami.

La domanda *sub iii)* volta ad ottenere l'indennizzo per la mancata risposta ai reclami non è meritevole di accoglimento, atteso che non risultano depositati agli atti i reclami asseritamente ritenuti inevasi.

Pertanto, anche detta domanda deve essere rigettata.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana rigetta l'istanza presentata da G. Toniolo Impianti e Lavori nei confronti di TIM S.p.A. (Kena mobile) per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Firenze, 28 marzo 2022

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)